



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
L'Aquila

Prot. 1622/7.1./seg.
(prot. int. 155/7.1 seg.)

L'Aquila, 28 dicembre 2022

Al Sostituto Procuratore
Al Personale Amministrativo
Alle Sezioni di Polizia Giudiziaria

Al Sig. Questore
L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo

Al Comandante del ROS Carabinieri L'Aquila

Al Comandante del NOE Carabinieri Pescara

Al Comandante del NAS Carabinieri Pescara

Al Dirigente della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Pescara

Al Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale L'Aquila

Al Comandante della Polizia Municipale
L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo

OGGETTO: Istruzioni operative circa l'entrata in vigore del Dlgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (cd. Riforma Cartabia).

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia

riparativa sono state introdotte rilevanti modifiche in materia di diritto e processo penale. Si tratta di una riforma ampia e diffusa. Con la presente nota si vogliono evidenziare le questioni più frequenti e suggerire le soluzioni più logiche, ferme restando successive variazioni, anche conseguenti a possibili ulteriori modifiche normative. Si rappresenta, inoltre, che le conclusioni qui presenti si ispirano, condividendone i contenuti, a quanto istruito con autonoma nota dalla Procura Distrettuale di L'Aquila - avente bacino territoriale di competenza equivalente a quello dell'Ufficio scrivente, ferme restando le differenze funzionali e di applicazione normativa.

Le istruzioni sono volte al corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e si rivolgono ai Magistrati, alle Segreterie penali, alla Polizia Giudiziaria che opera stabilmente nell'ambito del distretto.

Appare utile inserire in un unico contesto considerazioni dirette sia alla Polizia Giudiziaria, sia al Personale amministrativo, al fine di fornire una visione di insieme e di reciproca collaborazione.

Alla presente nota viene allegata specifica modulistica, relativa a casi e circostanze di più frequente diffusione. L'utilizzo costante dei modelli allegati (o comunque di modelli riproducenti i medesimi requisiti) è fondamentale, poiché essi mirano a soddisfare le condizioni di legittimità degli atti imposti dalla riforma.

Sarà altrettanto importante curare la tempestiva diffusione di queste istruzioni presso tutto il personale avente funzioni di Polizia Giudiziaria.

1. ESTENSIONE DI CASI DI PROCEDIBILITÀ A QUERELA.

Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha esteso i casi di procedibilità a querela.

il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. è divenuto procedibile a querela anche per le lesioni la cui durata supera i 20 giorni, salvo quando il fatto sia commesso contro persona incapace, per età o per infermità. Vi è, inoltre, la previsione della procedibilità di ufficio ai sensi del nuovo comma 2, se *“ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli art. 61 numero 11 octies, 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1) e nel secondo comma dell'art. 577”*.

il reato di lesioni stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis c.p. è divenuto procedibile a querela. Si procede, tuttavia di ufficio se concorre una delle circostanze aggravanti previste dallo stesso art. 590-bis (es. abuso di sostanze alcoliche o alterazione da sostanze stupefacenti, ecc.);

il delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p. è divenuto procedibile a querela nell'ipotesi prevista dal primo comma salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;

il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. è divenuto procedibile a querela nell'ipotesi prevista dal primo comma, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità ovvero se ricorre una delle circostanze di cui al secondo comma (condizioni prevedute dall'art. 339 c.p.);

il delitto di minaccia ex art. 612 c.p. è procedibile a querela nelle ipotesi previste dai commi primo e secondo; tuttavia è procedibile d'ufficio, oltre che nel caso in cui è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 c.p., anche qualora la minaccia sia grave e ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità;

il delitto di violazione di domicilio ex art. 614 c.p. registra l'introduzione della previsione

della procedibilità di ufficio “se il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”;

il reato di furto è divenuto procedibile a querela. Rimane tuttavia procedibile di ufficio, ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p., “se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625 numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis”;

il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili art. 634 c.p. è procedibile a querela, salvo nel caso in cui “la persona offesa è incapace, per età o per infermità”;

il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. è divenuto procedibile a querela nei casi previsti dal primo comma, salvo che il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) ovvero se “la persona offesa è incapace, per età o per infermità”;

il reato contravvenzionale di cui all’art. 659 c.p. è procedibile a querela, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;

il reato contravvenzionale di cui all’art. 660 c.p. è divenuto procedibile a querela, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero sia commesso in danno di persona incapace, per età o per infermità.

È il caso di sottolineare che il riferimento alla “**incapacità per età**” va intesa con riguardo ai minori degli anni 14, in quanto l’art. 120 c.p. prevede che “i minori che hanno compiuto gli anni quattordici ... possono esercitare il diritto di querela” (esercitabile anche, in loro vece, dal genitore, dal tutore o dal curatore).

In materia di procedibilità l’art. 85 della riforma prevede le seguenti disposizioni transitorie: “Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Dunque, è necessario “informare” la persona offesa del mutamento della procedibilità, con invito a presentare querela. Tale adempimento deve essere svolto con riferimento ai fascicoli di indagine interessati. Infatti, in tal caso, per i fascicoli pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, è necessario informare la persona offesa che non abbia sporto querela della facoltà di presentarla e il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della riforma. Al riguardo occorre disporre l’adempimento con apposita delega.

Di conseguenza, la **Polizia Giudiziaria** deve considerare il mutamento del regime di procedibilità in sede di raccolta della denuncia.

Quanto ai procedimenti con misura cautelare in corso per reati divenuti procedibili a querela si segnala la normativa transitoria, alla cui stregua le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità Giudiziaria che procede non acquisisce la querela (cfr. art. 85 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150).

Nell’ambito della conversione con modifiche del d.l. 31.10.2022 n. 162, si dispone altresì che per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.

Pertanto, stante quanto sopra l’Autorità Giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della Polizia Giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 c.p.p. sono sospesi.

2. PERSONA OFFESA E QUERELANTE.

2.1. Per il **querelante** è stata introdotta la previsione dell'**obbligo** (non sanzionato tuttavia con l'inammissibilità della querela) di dichiarare o eleggere domicilio.

Ciò può avvenire anche successivamente alla formulazione della querela.

Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 153-bis c.p.p. [*Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante*] ai commi da 1 a 3:

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio *anche successivamente* alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111 bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

L'art. 153-bis, comma 4, c.p.p. disciplina, invece, le notifiche al querelante, che andranno effettuate presso il domicilio dichiarato o eletto sempre che il querelante non abbia nominato un difensore; in questo ultimo caso opera l'art. 33 disp. att. c.p.p. (rimasto immutato). Il comma 5, infine, disciplina la notifica mediante deposito nella segreteria in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio.

Di seguito le disposizioni appena commentate.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

Gli organi di Polizia Giudiziaria che ricevono la querela devono, pertanto, invitare il querelante a dichiarare o eleggere domicilio, specificando negli atti di avere assolto a tale incombente.

Per le Segreterie

La previsione rileva anche ai fini della notifica dell'art. 408 c.p.p., per cui occorre rammentare che:

a) ove il querelante abbia nominato un difensore, la notifica sarà fatta presso quest'ultimo (domiciliatario *ex lege* ai sensi dell'art 33 disp.att.);

b) in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'art. 148 comma 4 (ovvero: in tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità telematiche di cui al comma 1 dell'art. 148 c.p.p.) saranno eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto;

c) in caso di mancanza, inidoneità ed insufficienza della dichiarazione od elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero.

Altra modifica di immediato interesse per gli adempimenti di Segreteria concerne l'esclusione dell'obbligo di notificazione dell'avviso di archiviazione alla persona offesa che abbia rimesso la querela e che abbia fatto richiesta di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione.

A tale riguardo, l'art. 408 comma 2 c.p.p. dispone:

Fuori dei casi di remissione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

Quando, tuttavia si procede per un reato commesso con violenza alle persone e procedibile a querela (esempio, delitti di *stalking* o di violenza sessuale non aggravati), l'avviso della richiesta di archiviazione andrà notificato alla persona offesa anche nel caso in cui quest'ultima abbia rimesso la querela, discendendo tale obbligo *ex lege* ai sensi dell'art. 408 comma 3-bis c.p.p., in virtù della particolare natura del reato.

Per quanto concerne la modifiche in base a cui, ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 408 c.p.p., nell'avviso della richiesta di archiviazione va data l'informazione circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, si chiarisce che tale avviso non è indispensabile per la giustizia minorile.

2.2. Per la **persona offesa** è prevista la **facoltà** (non l'obbligo, a meno che non sia querelante) di dichiarare o eleggere domicilio.

Il novellato comma 1-bis dell'art. 90 c.p.p. prevede, infatti, che *"la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato"*.

L'art. 90-bis c.p.p. prevede ulteriori informazioni che vanno fornite alla persona offesa (nell'ipotesi che sia anche querelante) sin dal primo contatto con l'autorità procedente.

Si allega il nuovo modulo integrato dalle recenti modifiche apportate all'art. 90-bis c.p.p. per l'utilizzo da parte dell'Ufficio e della Polizia Giudiziaria.

Le **notifiche alla persona offesa non querelante vengono** effettuate, ai sensi dell'**art. 154 c.p.p.**, al difensore, se nominato, *ex art. 33 disp. att. c.p.p.* (rimasto invariato); se la persona offesa non ha nominato un difensore, le notifiche saranno eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto qualora abbia esercitato tale facoltà (art. 90-bis c.p.p.), altrimenti saranno eseguite ai sensi dell'art. 157 c.p.p.

La sostanziale differenza fra querelante e persona offesa (non querelante) è che se manca il difensore e non vi è dichiarazione/elezione di domicilio (oppure le stesse non siano idonee), al querelante si applica la previsione dell'art. 153-bis, comma 5, c.p.p. (deposito atto in segreteria) mentre alla persona offesa (non querelante) si applica la previsione di cui all'art. 157 c.p.p., che offre maggiori garanzie di conoscenza per la persona offesa non querelante.

Per le Segreterie si evidenzia che l'art. 86 del titolo VI del decreto attuativo disciplina il regime transitorio in materia di notificazioni al querelante, sicché, per le querele presentate **prima** dell'entrata in vigore della nuova normativa, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (*Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo*). Pertanto, per le querele presentate **prima** dell'entrata in vigore della nuova disciplina, le notifiche alla persona offesa ed al querelante andranno effettuate nell'ordine:

1. al difensore *ex art. 33 disp. att. c.p.p.*;
2. presso il domicilio dichiarato/eletto ove manchi la nomina del difensore;
3. ai sensi dell'art. 157 c.p.p. se manca o è inidonea/insufficiente la dichiarazione/elezione di domicilio.

3. PARTECIPAZIONE A DISTANZA

Nell'ottica della semplificazione, speditezza e razionalizzazione, la riforma favorisce la partecipazione a distanza per il compimento di atti e per la celebrazione di udienze.

In questa sede, ci si sofferma sulla partecipazione a distanza per gli atti del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria per i quali sia espressamente previsto l'indefettibile presupposto del consenso delle parti interessate.

La partecipazione a distanza, previo consenso, è prevista in tre ipotesi:

- per le sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti si procede alle indagini ex art. 350 c.p.p.
- per il conferimento incarichi ex art. 360 c.p.p.;
- per l'interrogatorio dell'indagato ex art. 370 c.p.p.;

Al riguardo si richiamano i seguenti articoli novellati:

- art. 350 comma 4-bis c.p.p. (*Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter*);
- art. 360 comma 3-bis c.p.p. (*Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.*);
- art. 370 comma 1-bis c.p.p. (*Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1).*

La norma che disciplina **in linea generale** le modalità della partecipazione a distanza è il nuovo art. 133-ter c.p.p., alla cui lettura si rinvia.

Per quanto qui occorre si evidenzia, in estrema sintesi, che, per gli atti per cui non sia richiesto il consenso (cfr. *supra*), l'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il compimento a distanza dell'atto o che una o più parti vi partecipino, anche rispetto alla celebrazione dell'udienza. Il decreto è notificato alle parti almeno tre giorni prima.

I commi successivi regolano le modalità di svolgimento attraverso collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza.

Si riporta di seguito il testo dei commi 3-4-5-6-7-8 dell'art. 133-ter c.p.p.:

3. *Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.*

4. *Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e di condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.*

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti).

4. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI. REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DEGLI ATTI.

È stato modificato il sistema di documentazione degli atti processuali per l'attività del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria.

La disciplina generale sulle modalità di documentazione degli atti è contenuta nell'**art. 134 c.p.p.** che introduce, nei casi previsti dalla legge, la modalità della riproduzione audiovisiva o fonografica che deve accompagnare la redazione del verbale, prevedendo le sanzioni dell'inutilizzabilità o della nullità dell'atto compiuto in caso di violazione:

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo, ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica".

Ciò premesso in generale, rispetto cioè alla documentazione degli atti, successive disposizioni riferiscono la necessità di approntare una specifica modalità di documentazione in relazione al singolo atto da compiere. Per maggiore esemplificazione, la classificazione seguente sarà proposta per modalità.

- Documentazione audiovisiva e, solo ove non sia possibile, fonografica

Si possono individuare casi in cui è obbligatorio procedere a documentazione dell'atto con modalità di documentazione audiovisiva e, **solo ove non sia possibile** (da documentare con annotazione di P.G. specifica e non apparente, data anche la gravissima sanzione processuale che discende dalla violazione dell'obbligo), in modalità fonografica (es. contingente e imprevedibile rottura dell'apparato di videoregistrazione, non prontamente sostituibile).

Ad es. interrogatorio di persona in stato di detenzione (art. 141-bis c.p.p.)

L'art. 141-bis c.p.p. prevede, a pena di inutilizzabilità, l'obbligo della documentazione integrale con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica, dell'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza.

Si rammenta quindi che, stante la dizione letterale della disposizione, è necessario procedere nelle forme indicate, a prescindere dalla riconducibilità del titolo cautelare detentivo al procedimento cui afferisce l'atto d'interrogatorio.

Mai può essere svolto l'interrogatorio del soggetto in stato di detenzione con sola modalità di verbalizzazione c.d. sintetica.

Infatti, qualora vi sia una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, la legge prevede che si proceda con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.

Dell'interrogatorio è **anche** redatto verbale in forma riassuntiva, mentre la trascrizione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Il Pubblico Ministero che procede all'interrogatorio, ovvero sia la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell'interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione. Si invita la P.G. a dotarsi di apparecchi in uso esclusivo all'Ufficio da utilizzare per il compimento dei detti atti.

- Documentazione audiovisiva oppure fonografica (verbalizzazione riassuntiva solo a determinate condizioni)

Vi sono poi casi in cui è obbligatorio procedere a documentazione dell'atto con modalità di documentazione **audiovisiva oppure fonografica**, con possibilità di documentare l'atto per mezzo della *verbalizzazione c.d. riassuntiva* solo ove sussistano le seguenti condizioni:

a) si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico;

b) sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Se sussistono entrambi i requisiti, essi dovranno essere documentati con annotazioni di P.G. specifiche e non apparente, data anche la gravissima sanzione processuale dell'inutilizzabilità che discende dalla violazione dell'obbligo.

Ad es. assunzione di dichiarazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità (art. 357, comma 3-ter c.p.).

Tali dichiarazioni sono documentate integralmente, **a pena di inutilizzabilità**, con mezzi di riproduzione audiovisiva oppure fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano situazioni particolari di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Occorre rammentare, infine, che a norma dell'art. 357 comma 3-*quater* c.p.p., la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica delle informazioni rese da persone chiamate a fornirle è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

Per il Pubblico Ministero, valgono le analoghe disposizioni di cui all'art. 373 c.p.p., qualora proceda egli stesso al compimento degli atti.

Il Pubblico Ministero che procede all'interrogatorio ovvero sia la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell'interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.

Va evidenziato che la dizione "*in condizione di particolare vulnerabilità*" della disposizione

richiama quanto già previsto, tra gli altri, dall'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p. e induce a ritenere **che la presente disposizione valga per tutte le dichiarazioni da assumere riguardo ai delitti rientranti nel c.d. codice rosso.**

Dato il numero amplissimo di casi di concreta applicazione della disposizione in commento, si invita la P.G. a dotarsi di apparecchi in uso esclusivo all'Ufficio da utilizzare per il compimento dei detti atti.

- Documentazione fonografica (verbalizzazione riassuntiva solo a determinate condizioni)

Vi sono poi gli altri casi in cui è obbligatorio procedere a documentazione dell'atto con modalità di documentazione **fonografica** e, solo ove non sia possibile (da documentare con annotazione di P.G. specificata e non apparente), in modalità di verbalizzazione riassuntiva (es. contingente e imprevedibile rottura dell'apparato di registrazione, non prontamente sostituibile; assunzione di informazioni nell'immediatezza per indagini da svolgere prontamente). La violazione comporterà la nullità relativa dell'atto, rilevabile sino alla discussione dell'udienza preliminare.

Ad es. le assunzioni di sommarie informazioni ad opera della polizia giudiziaria per le indagini riguardanti taluno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) (art. 357, comma 3-bis c.p.p.).

I reati rientranti in tale categoria sono i seguenti:

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Nel corso delle indagini per tali reati, la polizia giudiziaria procede mediante riproduzione fonografica all'assunzione di informazioni **in ogni caso** (dunque, **anche senza richiesta** della persona chiamata a rendere informazioni) tramite strumenti tecnici fonografici idonei, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione (**di cui si dovrà dare atto nel verbale, motivando specificamente e senza apparenza sul punto**).

Il Pubblico Ministero che procede all'interrogatorio oppure la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell'interrogatorio, **altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.**

La violazione della disposizione, ovverosia l'assunzione di sommarie informazioni senza strumento fonografico al di fuori di casi di indisponibilità (es. assunzione di s.i.t. sul posto senza dispositivo d'ufficio per la registrazione; urgenza dell'assunzione in casi di quasi-flagranza o flagranza di reato) comporterà la **nullità** relativa dell'atto ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p., rilevabile sino alla discussione dell'udienza preliminare (o, per analogia, dell'udienza predibattimentale).

- Una rilevante novità, in caso di **assunzione di informazioni ad opera della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero (artt. 351, comma 1-quater e 362, comma 1-quater c.p.p.)** comporta che, in base alle predette disposizioni, la prima diretta alla P.G., la seconda al P.M., è obbligatorio dare **SEMPRE** avviso alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni, di ottenere, **dopo averne fatto espressa richiesta**, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Tale previsione è di portata generale e riguarda tutti i delitti per cui si procede e necessita di uno specifico adeguamento della modulistica in uso agli Uffici di P.G. e del P.M.

Una volta avvisata la persona informata sui fatti della *facoltà* di avere fonoregistrato il proprio esame, la stessa dovrà formulare **espressa richiesta** di avvalersi della facoltà: **solo la dichiarazione farà sorgere l'obbligo in capo alla P.G. o al P.M. di procedere a fonoregistrazione dell'atto**, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, da motivare specificamente e senza apparenza, dato che la violazione dell'obbligo (mancato avviso o, a fronte della richiesta, verbalizzazione riassuntiva senza dare atto di specifici motivi di indisponibilità) comporta la **nullità** relativa dell'atto, da eccepire entro la discussione dell'udienza preliminare o di quella predibattimentale.

Il Pubblico Ministero che procede all'interrogatorio o la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell'interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.

La portata generale di applicazione di tale obbligo impone che gli Uffici di P.G. e del P.M. si dotino di strumentazione idonea in esclusivo uso dell'Ufficio.

5. CENNI SULL'IDENTIFICAZIONE, ELEZIONE DI DOMICILIO E NOTIFICAZIONI: LE NOVITÀ.

La normativa in materia di notificazioni è stata interessata da notevoli modifiche, con l'obiettivo dichiarato di «snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti».

L'art. 148 (*Organi e forme delle notificazioni*) rappresenta l'architrave della nuova disciplina, in quanto riassume tutte le novità introdotte dal decreto in materia di notificazioni penali.

Tale disposizione fissa, come regola generale, la notifica degli atti del procedimento penale con modalità telematica, il cui presupposto indefettibile è rappresentato dalla disponibilità da parte del destinatario di un "*domicilio digitale*".

Infatti, il comma primo dell'articolo citato statuisce testualmente:

1. *Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.*

Se il destinatario non dispone di tale domicilio, tornano a operare le altre modalità previste dalla legge (notifica a mani, a mezzo posta, etc.), che assumono quindi carattere sussidiario. Ciò è previsto dal nuovo comma 4 dell'art. 148, il quale recita:

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

Nelle ulteriori disposizioni il legislatore, come nella vecchia disciplina, mantiene la distinzione fra situazione:

- dell'imputato che abbia dichiarato/eletto domicilio
- dell'imputato che non abbia mai dichiarato/eletto domicilio.

Viene, invece, introdotta una disciplina diversificata a seconda che la notifica abbia a oggetto:

- atti introduttivi
- atti successivi

specificando che l'elezione di domicilio vale solo per i primi.

Una dimostrazione della nuova portata della disciplina si rinviene nella disposizione dell'art. 161, comma 01, c.p.p. che dispone:

"La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento".

La stretta ed efficiente osservanza della predetta disposizione è fondamentale per l'intero procedimento penale.

Con il verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia la P.G. deve indicare:

- le norme di legge che si assumono violate (il reato ipotizzato);
- la data e il luogo del fatto;

L'Organo notificatore deve espressamente avvertire:

- che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio;
- che l'indagato ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Il primo contatto della persona sottoposta dalle indagini con la P.G. si caratterizza ulteriormente per le **garanzie** da comunicare all'indagato, **garanzie che, ove correttamente comunicate, permetteranno lo svolgimento quasi automatizzato delle successive fasi del procedimento penale, anche e soprattutto rispetto alle notificazioni.**

Si raccomanda che, ove la persona sia straniera, deve essere indicato nel verbale se lo stesso parla o comprende la lingua italiana. Ove non comprenda sufficientemente la lingua

italiana, sarà necessario fornire copia del verbale di identificazione, conoscenza del procedimento e dichiarazione/elezione di domicilio in una lingua a lui comprensibile, utilizzando apposti moduli multi-lingua da predisporre a cura della P.G.

Si attendono, mediante specifici regolamenti attuativi del Ministero della Giustizia, chiarimenti sulla natura e tipologia degli indirizzi di e-mail ammessi.

Per le Segreterie del P.M. e le Cancelleria del Giudice, la norma che più segna il cambio di approccio del legislatore è quella prevista nell'art. 148, comma 1, c.p.p. per la quale "*salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione*".

Viene generalizzato l'utilizzo dello strumento telematico per assolvere a tutte le notificazioni inerenti al procedimento penale (salvo il caso del soggetto detenuto, a cui la consegna va sempre eseguita a mani): l'utilizzo dei tradizionali canali di notifica a mezzo ufficiale giudiziario (comma 5) e P.G. (comma 6, solo in occasione del compimento di atti d'indagine) è, nelle intenzioni del legislatore, residuale.

L'effettivo allineamento della volontà della legge con la prassi dipenderà ancora e unicamente dalla Polizia Giudiziaria operante e dalla persuasione che potrà legittimamente operare sul soggetto sottoposto alle indagini nell'indicazione di un indirizzo p.e.c. o SERC (di prossima, massiva, implementazione) quale domicilio digitale.

Gli specifici atti di P.G. - Combinando l'art. 349 c.p.p. con il già in parte menzionato art. 161, c.p.p., si potrà enucleare un'elencazione degli adempimenti che la P.G. dovrà compiere al primo contatto con la persona sottoposta alle indagini preliminari (i modelli in uso agli Uffici di P.G. dovranno essere adeguati recependo quanto stabilito dalle disposizioni in esame).

Nello specifico, la P.G. dovrà invitare "*la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, **nonché** ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66" e, come già visto, dovrà dare le indicazioni e gli avvisi di cui all'art. 161, c.p.p., ovverosia "La polizia giudiziaria nel **primo atto compiuto con l'intervento** della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, **diverse** da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.*

L'art. 161 prosegue poi riferendosi al giudice al P.M. e alla P.G. medesima specificando che: 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai

sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.

[...]

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

Pertanto, in estrema sintesi, la **Polizia Giudiziaria**:

1. procede a identificazione del soggetto, **richiedendo specificamente**: 1) il recapito della casa di abitazione; 2) il recapito del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio 3) i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica, **anche non certificata**, nella sua disponibilità.

Il reperimento di una così ampia mole di informazioni dalla persona sottoposta alle indagini preliminari all'atto della sua identificazione è fondamentale per il prosieguo del procedimento e per la corretta redazione di un eventuale, successivo verbale di vane ricerche e per la conseguente dichiarazione di irreperibilità del soggetto, anche al fine di stabilire se lo stesso (alla luce delle puntuali dichiarazioni rese) si stia volontariamente sottraendo alla conoscenza del procedimento: valutazione, quest'ultima, in via di prima approssimazione, capitale per la corretta dichiarazione di assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420, comma 2-bis c.p.p.;

2. indica: a) le norme di legge che si assumono violate (il reato ipotizzato); b) la data e il luogo del fatto; c) l'Autorità Giudiziaria procedente (quella a cui verrà inviata la C.N.R.);

3. nomina un difensore d'ufficio (v. art. 28 disp. att. c.p.p. per cui "il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia");

4. avverte: a) che le successive notificazioni DIVERSE da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio (ex artt. 450 comma 2, 552 e 601 c.p.p.) e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o nominato d'ufficio; b) che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato hanno l'ONERE di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta

elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni mutamento.

SI NOTI BENE CHE, a norma dell'art. 162 comma 4-*bis* c.p.p., l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliatazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione. Pertanto, la Polizia Giudiziaria, nell'atto di raccogliere a verbale l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, dovrà accertare se quest'ultimo dia l'assenso all'elezione presso di lui, debitamente relazionando in merito.

Rispetto all'indagato detenuto valgono le regole già note, non interessate da modifiche normative, contenute nell'art. 156 c.p.p. (notifica a mani proprie presso il luogo di detenzione).

La *ratio* della novella legislativa è da ravvisarsi nell'esigenza di garantire una conoscenza informata del procedimento da parte dell'indagato e, dall'altro, su tale presupposto di informazione consapevole, si intende garantire una sicura e attendibile notificazione degli atti al fine di un corretto e sollecito svolgimento del processo.

Proprio al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità si richiede la massima osservanza delle disposizioni richiamate sulle modalità di dichiarazione/elezione di domicilio.

La polizia giudiziaria dovrà redigere verbale compiuto e completo delle attività e dichiarazioni di cui sopra.

Inevitabilmente le inosservanze o le esecuzioni parziali comporteranno il rilascio di una nuova delega finalizzata al rispetto delle formalità omesse o male eseguite, con richiesta di adempimento immediato.

Disposizioni per le Segreterie (e per la P.G.).

Si ritiene istruttivo anche per la P.G. inserire nella presente nota anche le disposizioni che più direttamente riguardano le segreterie del P.M.

In materia di notifiche, la regola generale fissata dalla riforma concerne la notifica degli atti con modalità telematica, il cui presupposto è l'esistenza di un domicilio digitale del destinatario (art. 148 c.p.p.), sicché in mancanza di tale domicilio digitale, operano le altre modalità previste dalla legge. **Si evidenzia al riguardo che, a norma dell'art. 87 delle disposizioni transitorie in materia di processo telematico, sarà adottato entro il 31 dicembre 2023 apposito regolamento concernente le notifiche telematiche.**

Si riportano le disposizioni di interesse:

-articolo 161 c.p.p. (**Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni**).

- SI VEDA IL TESTO RIPORTATO NELLE PAGINE PRECEDENTI -

Dalla lettura del nuovo art. 157, primo comma c.p.p., nonché dell'art. 157-*bis* c.p.p. emerge che la prima notifica va fatta sempre consegnando il documento all'interessato (o alle altre persone ivi indicate), mentre le successive vanno fatte presso il difensore, **salvo** che per gli atti introduttivi del giudizio (citazione all'udienza preliminare ...). Il nuovo art. 157-*bis* c.p.p., infatti, prevede che "in ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, ... , sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio".

In breve:

a) la notifica del primo atto va effettuata direttamente a mani dell'interessato o alle altre persone indicate dall'art. 157, comma 1, c.p.p.;

b) le notifiche successive alla prima vanno effettuate presso il difensore di fiducia o di ufficio, ma per gli atti introduttivi del giudizio, l'art. 157-ter c.p.p. di nuova introduzione dispone che le notifiche siano "effettuate al domicilio dichiarato o eletto ... in mancanza, nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'art. 148 comma 1".

È opportuno, altresì, considerare il disposto dell'art. 157-bis comma 2 c.p.p., secondo cui, in caso di notifiche successive alla prima ma diverse dagli atti introduttivi, qualora l'imputato sia assistito da un difensore di ufficio, se la prima notificazione è avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dall'imputato o da persona convivente, anche temporaneamente o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia ricevuto gli avvertimenti ex art. 161, comma 01, c.p.p., le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore di ufficio. Infatti, in questa eventualità, occorre che le notificazioni successive alla prima vengano effettuate con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p. sino a che non si realizzi una notificazione conforme a quanto ivi previsto (mani proprie o delle altre persone indicate nell'art. 157 c.p.p.).

Ne consegue che se il difensore è, invece, di fiducia le notifiche degli atti successivi al primo - salvo atti introduttivi del giudizio - sono sempre eseguite mediante consegna di copia a quest'ultimo.

Inoltre, l'art. 63-bis disp. att. c.p.p., recante rubrica "Comunicazione di cortesia" introduce la seguente disposizione: "Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito": ciò a riprova dell'importanza del momento dell'atto d'identificazione ad opera della P.G.

La legge prevede una diversa regolamentazione a seconda se l'indagato elegga domicilio presso il difensore di fiducia o di ufficio. Se l'indagato ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia questi non potrà rifiutare la domiciliazione (è stato abrogato, infatti, il comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p. che prevedeva tale facoltà); il difensore di ufficio potrà rifiutare, invece, la domiciliazione presso di lui.

Tutte le notifiche successive alla prima e diverse da quelle degli atti introduttivi del giudizio (citazione all'udienza preliminare,) potranno essere fatte al difensore, di fiducia o di ufficio, ed entrambi non potranno rifiutarle perché l'eccezione dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. concerne solo la facoltà del difensore di ufficio di non accettare la domiciliazione, ma non anche quella di rifiutare le notifiche diverse da quelle relative agli atti introduttivi del giudizio.

Si segnala, infine, la previsione ai sensi dell'art. 157-ter, comma 2, c.p.p., della notifica d'urgenza degli atti introduttivi ad opera della polizia giudiziaria, quando ciò sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile sulla base di specifiche esigenze. Comunque e in ogni caso, sarà possibile delegare la P.G. alla notificazione di qualsiasi atto quando questo debba essere svolto unitamente a un atto investigativo delegato o un provvedimento che è tenuta a eseguire (v. art. 148, comma 6, c.p.p. es. accertamento

comprensione lingua italiana; sopralluogo; provvedimento di dissequestro; ecc.).

Si riportano altre disposizioni di interesse:

Articolo 162 c.p.p. [Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto]

1. *Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.*

2. *La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.*

3. *Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.*

4. *Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.*

4-bis. *L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliatioe o le cause che hanno impedito tale comunicazione.*

Articolo 164 c.p.p. [Durata del domicilio dichiarato o eletto]

La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.

6. IL CONTROLLO SULLA PERQUISIZIONE.

La legge delega ha indicato i criteri direttivi in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione personale e domiciliare. È stato previsto il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati a proporre opposizione avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.

Pertanto, da un lato, è stata introdotta *ex novo* la disciplina contenuta nell'art. 252-bis c.p.p. per quanto riguarda l'opposizione alla perquisizione negativa disposta dal P.M., dall'altro è stato introdotto nell'art. 352 c.p.p. un nuovo comma 4-bis, con il quale il citato rimedio dell'opposizione viene esteso alla perquisizione, sempre non seguita da sequestro, eseguita d'iniziativa dalla P.G. e già convalidata dal P.M.

Di conseguenza, appare necessario dedicare maggior cura alla motivazione del provvedimento di perquisizione, specificando quali siano le ragioni che - soprattutto nei casi possibili di perquisizione di iniziativa della P.G. - abbiano indotto gli operanti a ritenere la sussistenza dei presupposti giustificativi della perquisizione.

Nel caso di perquisizione seguita da sequestro, gli spazi per il controllo da parte dell'interessato esistono già, potendo egli attivarsi con l'impugnazione di merito (riesame) e, poi, di legittimità. Di qui la necessità di prevedere uno strumento successivo (giurisdizionale *ex post*) con cui l'interessato può far valere le irregolarità/anomalie legate al momento dell'emissione e/o al contenuto del decreto di perquisizione, ove a tale attività non sia seguito il sequestro (c.d. perquisizione negativa). Si è dunque operato sulla falsariga di quanto previsto con riferimento al sequestro dall'art. 263, comma 5, c.p.p. che prevede la possibilità di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto del pubblico ministero che, nel corso delle indagini preliminari, dispone la restituzione o rigetta la relativa richiesta.

Di seguito le nuove disposizioni in materia.

- per il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, l'art. 252-bis c.p.p. dispone:
"1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge";
- per la perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il nuovo comma 4-bis dell'art. 352c.p.p., così dispone:
"4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3".

La doglianza deve incentrarsi sulla mancanza dei presupposti per disporre la perquisizione, ovvero sulla sua legittimità/illegittimità, cioè sulla presenza di *fumus* di reato all'atto del compimento dell'atto.

Per questa ragione, è fondamentale che nel provvedimento di perquisizione siano sempre individuati, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento alla specifica attività illecita oggetto di indagini, permettendo sempre la verifica del nesso di pertinenzialità tra cosa ricercata e delitto ipotizzato.

L'opposizione può essere presentata, entro il termine di dieci giorni (dall'esecuzione del provvedimento o dalla diversa e successiva data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione), dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini e dalla persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita.

In ultimo, in disparte il nuovo rimedio dell'opposizione, occorre segnalare anche la modifica intervenuta sull'art. 352 c.p.p., comma 4, c.p.p. laddove impone che il Pubblico Ministero, in sede di convalida della perquisizione operata di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria debba adottare un decreto motivato. Di seguito il nuovo testo dell'art. 352 c.p.p.:

"[...]

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione".

Il Pubblico Ministero è, dunque, tenuto a pronunciarsi, con decreto motivato, anche in sede di convalida della perquisizione negativa eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria, perché il rimedio dell'opposizione sarebbe esperibile laddove il Pubblico Ministero non abbia provveduto motivatamente sui presupposti di legittimità della perquisizione.

Pertanto, si ribadisce **l'opportunità che la Polizia Giudiziaria che esegue una perquisizione di iniziativa dia sempre contezza nel verbale delle specifiche ragioni sottese al compimento dell'atto, rifuggendo da motivazioni stereotipate e vacue, in modo tale da consentire che il successivo decreto del P.M. possa essere adottato anche con motivazione per relationem.**

7. LA NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI E DELLA PROROGA.

7.1. Il **termine ordinario** di durata delle indagini preliminari, ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 405 c.p.p., viene stabilito in modo diverso a seconda della *natura* del reato:

a) sei mesi per le contravvenzioni;

b) un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.;

c) un anno in tutti gli altri casi (delitti non rientranti *sub b*).

Resta ferma la clausola di riserva contenuta nel comma 1 dell'art. 405 c.p.p., laddove, nello stabilire i termini di durata delle indagini, in premessa si fa salvo "quanto previsto dagli articoli 406 e 415 *bis* c.p.p.". Il richiamo all'art. 406 c.p.p. si riferisce alla proroga di termini delle indagini preliminari, mentre il richiamo all'art. 415-*bis* c.p.p. riguarda la disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini, in particolare per la previsione della possibilità di effettuare nuove indagini integrative sollecitate dalla richiesta dell'indagato.

7.2. Il novellato art. 406 c.p.p., stabilisce al comma 1 che la **proroga del termine di durata** delle indagini possa essere richiesta non più, genericamente, "per giusta causa" o per "oggettiva impossibilità di concludere le indagini", bensì soltanto quando "le indagini sono complesse"; al comma 2, prevede che la proroga possa essere chiesta comunque una sola volta, per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi.

Pertanto, nel nuovo sistema la proroga richiedibile è solo una e, per giustificare la proroga, va fatto riferimento alla complessità delle indagini. Il parametro delle complessità delle indagini non è stato puntualizzato dal legislatore, sicché, in via interpretativa, potranno valorizzarsi le situazioni di complessità già prese in considerazione nell'art. 407, alle lettere b) c) d) del comma 2, che è rimasto invariato, sebbene non più utilizzabile ai fini del computo di durata delle indagini preliminari:

- notizie di reato caratterizzate da indagini particolarmente complesse per la molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- notizie che richiedono il compimento di atti all'estero;
- procedimenti nei quali è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del Pubblico Ministero.

Resta ferma la clausola di riserva contenuta nell'art. 407 comma 1 c.p.p., ovvero la previsione della proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio (*cf.* art. 393 comma 4 c.p.p.).

7.3. Il **termine massimo** di durata delle indagini preliminari è mutato.

Per le contravvenzioni, il termine ordinario di durata delle indagini è fissato in sei mesi, prorogabile una sola volta per un tempo non superiore a sei mesi, derivandone un termine finale che non può essere superiore ad un anno.

Per i delitti indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., il termine ordinario di durata delle indagini è fissato in un anno e sei mesi, prorogabile una sola volta per un tempo non superiore a sei mesi, derivandone un termine massimo non superiore a due anni.

Per i delitti non contemplati nell'art. 407 comma 2 c.p.p., ovvero tutti gli altri, il termine ordinario di durata delle indagini è fissato in un anno, prorogabile una sola volta per sei mesi, derivandone un termine massimo di un anno e sei mesi.

7.4. Ai fini della determinazione del *dies a quo* per stabilire la **decorrenza dei termini** di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero di R.G. ma in momenti differenti, l'unico criterio è quello sostanziale desumibile dall'art. 335 comma 2 c.p.p., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della

qualificazione giuridica del fatto, né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato al momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta alle indagini, da ciascuna successiva iscrizione.

7.5. La Polizia Giudiziaria è obbligata a segnalare immediatamente al P.M. tutte le situazioni in cui dalla prima disamina delle operazioni di intercettazione (o di altre indagini complesse) emerga un quadro indiziario a carico di una persona non ancora iscritta ovvero il coinvolgimento dell'indagato in altri fatti.

Tale immediatezza si rende necessaria al fine di consentire al P.M. la tempestiva iscrizione della notizia di reato, fissando con certezza il *dies a quo* delle indagini preliminari ed evitando incertezze successive sulla utilizzabilità delle indagini stesse.

In quest'ottica, si ritiene inderogabile che la P.G., nell'ambito di indagini complesse, non rimandi il deferimento di soggetti ancora non iscritti nel registro delle persone indagate ad un'unica annotazione conclusiva, in cui deferire anche persone che - ad esempio in base all'audizione di intercettazioni di mesi precedenti - erano meritevoli di pronta iscrizione.

Infatti, il nuovo art. 335-ter c.p.p. prevede, a istanza di parte, la possibilità di dichiarare tardiva l'iscrizione nei confronti di un indagato e l'irrimediabile inutilizzabilità di tutti gli atti investigativi assunti oltre il termine di durata delle indagini preliminari.

8. LE DETERMINAZIONI DEFINITIVE DEL PUBBLICO MINISTERO, IL TERMINE DI RIFLESSIONE E GLI STRUMENTI PREVISTI IN CASO DI INERZIA (di specifico interesse delle Segreterie).

La riforma interviene anche sulla fase conclusiva delle indagini per sollecitare le determinazioni effettive del Pubblico Ministero alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, nel duplice intento di migliorare l'efficienza del sistema e rafforzare le garanzie dell'indagato, pregiudicate da eventuali inerzie definitive da parte del pubblico ministero.

E' stato, dunque, costruito un sistema incentrato:

- sull'obbligo del Pubblico Ministero di assumere, entro termini stabiliti, le determinazioni definitive sull'esercizio dell'azione penale;
- sulla previsione, in caso di mancato rispetto dei termini fissati, dell'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale e della facoltà attribuita all'indagato e alla persona offesa di avere la possibilità di esaminare gli atti e di estrarne copia, nonché di chiedere al giudice di "ordinare" al pubblico ministero di adottare le determinazioni finali.

8.1. In primo luogo, la novella legislativa fissa i **termini** entro i quali il Pubblico Ministero deve assumere le decisioni definitive del procedimento penale.

Il nuovo art. 407-bis c.p.p. prevede che il pubblico ministero eserciti l'azione penale o richiede l'archiviazione:

- entro **tre mesi** dalla scadenza del termine delle indagini preliminari o, se ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 415-bis, commi 3 e 4 c.p.p. (svolgimento di ulteriori indagini su richiesta dell'indagato) ;
- entro **nove mesi** nei casi di delitti contemplati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

Una volta superato il termine, a fronte dell'inerzia del Pubblico Ministero, il Procuratore Generale potrà esercitare il potere di avocazione per inerzia (art. 412, comma 1, c.p.p.) e le parti (indagato e persona offesa) hanno diritto al deposito degli atti presso la Segreteria del

Pubblico Ministero titolare del fascicolo, prenderne visione ed estrarne copia, nonché possono chiedere al giudice di “ordinare” al Pubblico Ministero di provvedere (art. 415-ter, comma 1, c.p.p.).

8.2. Qualora il Pubblico Ministero non abbia assunto le proprie determinazioni nei termini stabiliti, il potere di **avocazione del Procuratore Generale** presso la Corte d’appello, come disciplinato dal novellato art. 412, comma 1, c.p.p., non è obbligatorio ma facoltativo. In virtù di quanto previsto dall’art. 127-bis disp. att. c.p.p. nel disporre l’avocazione, il Procuratore Generale tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’Ufficio di Procura che ha iscritto la notizia di reato. Ciò significa che l’ambito applicativo tipico dell’avocazione riguarda inerzie dei pubblici ministeri relative ai fascicoli cosiddetti “prioritari”.

Si rammenta il disposto del nuovo art. 127 disp. att. c.p.p. laddove prevede l’obbligo per la Segreteria del Pubblico Ministero di trasmettere settimanalmente al Procuratore Generale l’elenco dei fascicoli “scaduti”, ossia quelli nei quali il pubblico ministero non ha assunto le proprie determinazioni nei termini di legge essendo spirato il “termine di riflessione In proposito si rimanda alle disposizioni già emanate dal Procuratore Generale).

8.3. Il nuovo art. 415-ter c.p.p. disciplina i **diritti e le facoltà dell’indagato e della persona offesa** in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari (termini in cui, si rammenta, va computato anche il periodo di riflessione).

Viene così previsto che, se alla scadenza dei termini di cui all’art. 407-bis, comma 2, c.p.p., il Pubblico Ministero non abbia disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in Segreteria, con facoltà della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente ad essa abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini, di esaminarla e di estrarne copia (art. 415-ter comma 1 c.p.p.).

Il deposito degli atti è obbligatorio al decorso infruttuoso del termine di riflessione *ex art. 407-bis*, comma 2, c.p.p. Non vi è un’indicazione del termine per il deposito, ma dovrà essere cura del pubblico ministero organizzare uno scadenziario che consenta di assolvere all’incombente entro un termine ragionevole.

8.4. Il deposito degli atti in segreteria si correla alla previsione di cui al comma 3 dell’art. 415-ter c.p.p., laddove si prevede che, proprio in esito al deposito, le parti, ove il Pubblico Ministero sia rimasto ancora persistentemente inerte, **possano rivolgersi al Giudice**, chiedendo di “ordinare” al Pubblico Ministero di provvedere.

8.5. Il comma 4 dell’art. 415-ter c.p.p. prevede una eccezione all’obbligo del deposito degli atti, laddove stabilisce che, prima della scadenza del termine di cui all’art. 407-bis, comma 2, c.p.p. (termine di *riflessione*), quando l’inerzia riguardi la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, il pubblico ministero possa chiedere al Procuratore Generale l’autorizzazione a differire il deposito e la notifica dell’avviso, allorquando ricorrano le circostanze tassative indicate nel comma 5-bis dell’art. 415-bis c.p.p.:

a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari ed il giudice non abbia ancora provveduto o quando, fuori dei casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti di indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p., arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetti ai quali non siano scaduti i termini di indagini e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al

sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

In tali ipotesi, ove il Procuratore Generale condivida le ragioni esposte dal Pubblico Ministero, autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti dicui all'art. 407 comma 2 c.p.p., non superiore a un anno.

8.6 L'art. 415-bis, comma 5-bis, c.p.p. ha contenuto analogo al disposto dell'art. 415-ter, comma 4,c.p.p., ma riguardano ambiti diversi.

La disciplina tratteggiata dall'art. 415-ter, comma 4, c.p.p. riguarda, infatti, i procedimenti per i quali sono già decorsi termini di indagine, ma non è ancora decorso il termine di riflessione, laddove la disciplina prevista dall'art. 415-bis, comma 5-bis, c.p.p. riguarda i procedimenti per i quali non sono ancora decorsi i termini di indagine (ordinari e prorogati).

La disciplina introdotta per giustificare l'inerzia del Pubblico Ministero consente una riflessione più generale a proposito delle condizioni fattuali, diverse da quelle indicate in modo tassativo dagli articoli 415-bis, comma 5-bis e 415-ter, comma 4, c.p.p., che possano giustificarla e che non dovrebbero attivare comunque gli strumenti dell'avvocazione e del deposito degli atti.

Ci si riferisce, ad esempio, ai casi in cui il pubblico ministero abbia adottato nei termini le proprie decisioni, firmando i relativi atti, ma siano in corso adempimenti di segreteria (notifica ex art. 408 c.p.p., notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p., digitalizzazione ...).

9. AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI EX ART. 415BIS C.P.P. E INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA DIFESA EX ART. 369BIS C.P.P.

La nuova riforma ha comportato la necessità di modificare il modello per l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. inserendovi i nuovi avvisi richiesti dal codice.

Ne sono state elaborate quattro diverse versioni.

1) La prima versione ("semplice") prevede l'avviso per il solo indagato assistito da difensore di fiducia.

In questo caso l'innovazione è costituita dalla parte relativa all'elezione di domicilio, aggiornata alle nuove norme su di essa che includono anche il domicilio elettronico (quella concernente l'avviso alla persona sottoposta ad indagini che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non si applica al rito minorile).

2) L'introduzione della normativa sul codice rosso aveva imposto l'obbligo di dare avviso della conclusione delle indagini preliminari anche alla persona offesa, solamente però per i reati di *stalking* e di maltrattamenti in famiglia. Pertanto, è opportuno utilizzare un ulteriore modello per tale tipologia di reati nel caso in cui l'indagato sia assistito da difensore di fiducia. In tal caso, alle modifiche già citate, si aggiunge anche per la persona offesa l'informazione con gli ulteriori avvertimenti previsti dalla riforma, soprattutto in merito alla procedibilità dei reati in caso di mancata comparizione come teste della p.o..

3) Nel caso in cui, invece, l'indagato non abbia ancora nominato difensore di fiducia e non abbia ancora ricevuto l'informazione sul diritto di difesa, questa deve essere inserita all'interno dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari assieme alla nomina del difensore di ufficio (in unico atto); a ciò si riferisce la terza versione.

L'informazione sul diritto di difesa deve essere data al primo contatto fra la persona sottoposta ad indagini e l'Autorità Giudiziaria, a meno che la prima non sia già assistita da uno o più difensori nominati di fiducia.

Tale atto giudiziario disciplinato dall'art. 369-bis c.p.p. comprende la nomina del difensore d'ufficio, i suoi recapiti e gli avvisi dei diritti e degli obblighi della persona sottoposta ad indagini nell'ambito della fase delle indagini preliminari.

Questa parte è rimasta immutata, ad eccezione delle nuove norme sull'elezione di domicilio già ricordate (e la parte relativa all'accesso alla giustizia riparativa, non inerente alla giustizia minorile, che dispone degli strumenti di cui all'art. 28 del DPR 488/1988).

Quando il suddetto "primo contatto" con l'Autorità Giudiziaria avviene con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, necessariamente l'informazione sul diritto di difesa andrà inserita all'interno dello stesso, altrimenti andrà abbinata con l'atto giudiziario precedente, ad esempio, il decreto di perquisizione/sequestro o il decreto di convalida di perquisizione e sequestro (sempre in un unico atto).

4) Infine, la quarta versione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., si riferisce al caso della persona sottoposta ad indagini, non assistita dal difensore di fiducia, che abbia commesso uno dei reati per i quali è previsto l'avviso anche alla persona offesa (c.d. codice rosso).

Tale modello combina le caratteristiche del secondo e del terzo già citati.

10. LA NUOVA DISCIPLINA SULLE ISCRIZIONI.

La riforma ha introdotto nuove norme dirette ad assicurare la correttezza delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, anche sotto il profilo temporale attesa l'indubbia rilevanza nel computo del termine di durata delle indagini preliminari. La novella legislativa ha inteso, da un lato, far fronte all'eccesso di iscrizioni a modello 21 pur in assenza di un adeguato quadro indiziario soggettivamente indirizzato, dall'altro, sul fronte opposto, evitare la tardività dell'iscrizione con la conseguente ricaduta in termini di indebita dilatazione del termine di decorrenza delle indagini preliminari.

10.1. Alla stregua del novellato articolo 335, comma 1, c.p.p., è stato espunto l'avverbio "immediatamente", prevedendosi che l'iscrizione nel registro deve riguardare solo la notizia "contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice".

Il comma 1-bis dell'art. 335 c.p.p. prevede che il pubblico ministero provveda "all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico".

Preliminarmente si evidenzia che l'iscrizione della notizia di reato è atto esclusivo del pubblico ministero con riferimento al tempo, modo, contenuto e qualificazione giuridica, in quanto egli è il dominus dell'iscrizione ed è dotato di discrezionalità valutativa. Trattasi, inoltre, di attività tipicamente giurisdizionale non sindacabile in sede amministrativa.

La riforma mira, in primo luogo, ad escludere iscrizioni a modello 21 o 44 di fatti non costituenti *ictu oculi* notizia di reato, prescindendosi, naturalmente, da qualsivoglia qualificazione fatta dal denunciante/esponente o dalla polizia giudiziaria. Il ricorso al modello 45 (atto non costituente notizia di reato) è opportuno dinanzi ad atti o fatti privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia amministrativa o civile, esposti del tutto generici di contenuto inverosimile, assurdo, incomprensibile, abnorme o evidenzianti fatti accidentali o meramente ingiuriosi).

Circa l'iscrizione a modello 21, si ribadiscono le disposizioni di servizio già impartite con riferimento alla gestione dei diversi registri. Il caso di frequente riscontro nella pratica quotidiana, nel quale non si possiedono le generalità complete della persona da iscrivere, deve essere risolto in base al criterio della facile acquisizione delle generalità. Si procederà all'iscrizione contro noti in tutti i casi in cui i dettagli della notizia consentano di individuare

univocamente e mediante operazioni semplici l'indagato (es. amministratore della società X; Sindaco del comune di Y; ecc.). Con la dizione operazioni semplici si intendono quelle attività che la Polizia Giudiziaria può compiere mediante accesso alle banche dati che ha in uso, ovvero anche mediante l'uso di fonti aperte.

Si raccomanda una penetrante valutazione critica della denuncia, esposto, querela o altro atto nel quale si indica al P.M. l'esistenza di un reato e del suo autore. L'iscrizione è l'esito di una valutazione complessa alla quale il P.M. non può rinunciare, indipendentemente dalla fonte della notizia (e quindi anche quando essa provenga da una fonte qualificata), sicché non è possibile recepire passivamente quanto esposto o riferito anche dalla P.G. nella trasmissione dell'atto.

10.2. Con l'introduzione del comma 1-ter viene attribuito al Pubblico Ministero, ove non si sia provveduto tempestivamente alle iscrizioni previste nei due commi precedenti (ovvero della notizia di reato e del nome), il potere di indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata.

La retrodatazione effettuata "d'ufficio" consente al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni (della notizia di reato a modello 21 o 44 ovvero del nome dell'indagato) di porvi rimedio, senza la necessità che si attivi il meccanismo giurisdizionale previsto dagli articoli 335-ter e 335-*quater* c.p.p. di nuova introduzione. La valutazione sul "ritardo" e la conseguente necessità di disporre la retrodatazione deve tener conto dei tempi "fisiologici" richiesti dalla lettura ed esame delle informative e degli allegati da parte del pubblico ministero e dell'attività di registrazione ad opera della segreteria. Rileverebbe, dunque, solo il ritardo "patologico".

10.3. Alla stregua di quanto disposto dall'art. 335-ter, comma 1, c.p.p., **il Giudice per le Indagini Preliminari**, quando deve compiere un atto del procedimento, **se ritiene** che il reato per cui si procede debba essere attribuito ad una persona che ancora non è stata iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.

Un tale potere era già riconosciuto al giudice in sede di vaglio della richiesta di archiviazione a carico di ignoti (art. 415, comma 2, c.p.p.).

Ora tale potere viene esteso a tutti i casi in cui il Giudice venga sollecitato all'adozione di un provvedimento. È prevista l'interlocuzione con il Pubblico Ministero titolare delle indagini, il quale ben potrà evidenziare le ragioni di una "mancata" iscrizione, come ad esempio, qualora abbia iscritto un separato procedimento in relazione a quel determinato "indagato". L'interlocuzione è necessaria, dunque, al fine di evitare che il giudice ecceda dai suoi poteri, straripando nei compiti propri del pubblico ministero.

Il potere del Giudice è circoscritto alle persone (di cui ordina l'iscrizione) alle quali venga addebitato lo stesso fatto che è oggetto della richiesta indirizzata al Giudice (v. relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo di cui si riporta stralcio: *"conviene precisare che la prerogativa giudiziale riguarda, in questo caso, unicamente soggetti a cui venga addebitato quello stesso fatto che forma oggetto della richiesta indirizzata al giudice; ove si trattasse di fatti illeciti diversi, potrebbe semmai venire in gioco la disciplina sull'obbligo di denuncia. Il giudice per le indagini preliminari, peraltro, non sempre è informato dei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 335 e, quindi, potrebbe trovarsi in difficoltà nell'esercitare il potere. Per questa ragione s'è previsto che, ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba anche indicargli la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta (art. 110-ter n. att. c.p.p.); dovrebbe quindi cessare la prassi di indicare un unico responsabile, seguito dalla dicitura «ed altri»"*).

Proprio in tale ottica di circoscrivere i poteri in questione, va letto, dunque, il nuovo art. 110-ter disp. att. c.p.p., alla cui stregua, ogniquale volta il Pubblico Ministero avanzi una richiesta al G.I.P. indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita

(informazione sulle iscrizioni).

Il comma 2 dell'art. 335-ter c.p.p. riserva al Pubblico Ministero, tenuto ad iscrivere in virtù del decreto del giudice, l'indicazione della data da cui far decorrere l'iscrizione.

10.4. L'art. 335-*quater* c.p.p. introduce **un meccanismo di retrodatazione dell'iscrizione ad istanza** della persona sottoposta ad indagini, la quale può sollecitare il giudice che procede ad accertare la tempestività o meno dell'iscrizione a suo carico nel registro delle notizie di reato e richiedere di disporre la retrodatazione. Di tutta evidenza il fine e l'effetto della retrodatazione: l'eventuale inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti "fuori termine". L'istanza dell'interessato deve indicare a pena di inammissibilità le ragioni che sorreggono la richiesta di accertamento e gli atti del procedimento dai quali il ritardo è desunto. Gli atti possono riguardare anche procedimenti connessi *ex art. 12 c.p.p.* con quello oggetto della domanda.

Il procedimento è cartolare, fatta salva la possibilità del giudice di instaurare un contraddittorio orale fissando l'udienza in camera di consiglio. Competente è il giudice che procede e, nel corso delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari, ma è fatto salvo quanto disposto dal comma 5, laddove si prevede che, durante le indagini preliminari, quando un Giudice diverso (l'esempio è quello del Tribunale del riesame) deve adottare una decisione con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'indagato e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può essere presentata nell'ambito del relativo procedimento (di riesame) e trattato nelle forme di questo. L'indagato ha, pertanto, la scelta di presentare la richiesta di retrodatazione dinanzi al Giudice che procede in quel momento oppure di riservarsi di presentarla, ordinariamente, al G.I.P. Il termine, tuttavia, è tassativo: la richiesta di accertamento della tempestività dell'iscrizione deve essere presentata entro 20 giorni da quello in cui l'interessato ha avuto la facoltà di prendere conoscenza dell'atto posto a fondamento della retrodatazione (comma 3).

Il Giudice può disporre la retrodatazione solo ove il ritardo sia "*inequivocabile e ingiustificato*" (comma 2). Mentre non è possibile addurre quale giustificazione il "sovraccarico" dell'ufficio inquirente, può, al contrario, assumere rilievo la complessità della vicenda, della notizia di reato e delle risultanze investigative (v. relazione tecnica al decreto legislativo).

Il giudice che accoglie la richiesta di retrodatazione deve indicare la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona cui il reato è attribuito.

Qualora le indagini riguardino reati di criminalità in cui assumono rilievo i risultati delle intercettazioni telefoniche, la Polizia Giudiziaria delegata alle attività tecniche è tenuta a segnalare prontamente al Pubblico Ministero le situazioni in cui, da una prima disamina delle intercettazioni, emerga un possibile quadro indiziario a carico di persona non ancora iscritta ovvero il coinvolgimento di un indagato già da epoca precedente all'iscrizione già disposta.

11. Aspetti della disciplina transitoria.

Si riporta la disciplina transitoria approvata e si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni sul diritto intertemporale.

Art. 5-bis. – (*Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità*) – 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela.

A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi”.

La norma concerne la disciplina da applicare alle misure cautelari personali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma per reati divenuti procedibili a querela, qualora essa manchi.

Art. 5-sexies. – (Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) – 1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 88-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) – 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

Si prevede, dunque, che la disciplina concernente: a) la retrodatazione dell'iscrizione ad istanza della persona sottoposta alle indagini (art. 335-quater c.p.p.); b) il “termine di riflessione” entro il quale il Pubblico Ministero debba esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione (art. 407-bis c.p.p.)

e la conseguente disciplina sul “deposito degli atti” in Segreteria qualora il Pubblico Ministero non abbia osservato i termini per la conclusione delle indagini preliminari (computati tenendo conto della scadenza del “termine di riflessione” ex art. 407-bis c.p.p.),

NON si applica:

1) ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della novella legislativa in relazione alle notizie di reato già iscritte nel registro ai sensi dell'art. 335 c.p.p.; il riferimento è, pertanto, all'iscrizione della singola notizia di reato e non al procedimento penale. Ne consegue che le iscrizioni di notizie di reato eseguite dopo il 30 dicembre 2022 nell'ambito di un procedimento penale già pendente dovranno seguire il nuovo regime;

2) alle notizie di reato iscritte successivamente all'entrata in vigore della riforma quando esse siano in rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p. con notizie iscritte precedentemente e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando la nuova iscrizione ricada nell'ambito del collegamento investigativo previsto dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice.

Per la sola retrodatazione ex art. 335-quater c.p.p., la novella legislativa trova applicazione in ogni caso per le iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, nei procedimenti di cui al comma 1 (procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma) continua a trovare applicazione la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della novella, con riferimento alle disposizioni degli artt. 405, 406, 407,

412 e 415-bis c.p.p. (termini di durata delle indagini preliminari e proroga, termini di durata massima delle indagini, avocazione delle indagini, avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari).

Art. 5-septies. – (Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) – 1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 88-ter. – (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 5-octies. – (Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) – 1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 89-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.

La disciplina dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta si applica ai procedimenti penali nei quali il **decreto di citazione a giudizio** è emesso **in data successiva** a quella dell'entrata in vigore della riforma.

Si allegano i nuovi modelli dal n. 1 al n. 9 (per la P.G. è di primaria importanza l'allegato in tema di elezione di domicilio).

Il Procuratore della Repubblica



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni
L'Aquila

Prot. 21/71/seg
Int. 1/7.1/seg

Al Sostituto Procuratore
Al Personale Amministrativo
Alle Sezioni di Polizia Giudiziaria

Al Questore di L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Al Comandante Prov.le CC di L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Al Comandante Prov.le G.d.F. L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Al Comandante del ROS Carabinieri L'Aquila
Al Comandante del NOE Carabinieri Pescara
Al Comandante del NAS Carabinieri Pescara
Al Dirigente della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Pescara
Al Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale L'Aquila
Al Com.te della Pol. Municipale di L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo

OGGETTO: Seguito alle "Istruzioni operative circa l'entrata in vigore del Dlgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (cd. Riforma Cartabia)"

Con la presente faccio seguito alla nota di cui all'oggetto (protocollo 1622/7.1./seg. - prot. int. 155/7.1 seg.) al solo fine di sottoporre alle SS.VV., per ulteriore distribuzione a tutte le unità di polizia giudiziaria, due allegati (N. 1 e N. 2) di semplicissima consultazione, al solo scopo di fornire un primissimo orientamento di base all'operatore sulle attività da compiere in tema di notificazioni (ove richieste) e di documentazione degli atti.

Resto a disposizione per ogni necessità

All. 1 *Primo soccorso in tema di notificazioni*

All. 2 *Primo soccorso in tema di documentazione degli atti*

L'Aquila, 9 gennaio 2022

Il Procuratore della Repubblica
David Mancini



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROCURATURA DELLA REPUBBLICA
L'AQUILA





Primo soccorso in tema di notificazioni (ALLEGATO 1)

PRIMA NOTIFICAZIONE DI ATTI (NON INTRODUTTIVI del giudizio)

153bis ➡ disciplina per il querelante (vedi in fondo)

1. DETENUTO (art. 156)

Notifica a mani proprie (anche le successive)

In luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, salvo che si disponga di domicilio digitale.

2. IMPUTATO NON DETENUTO (art. 157)

A. Prima notifica a chi non ha ricevuto gli avvisi ex art. 161/01

- #) personalmente oppure a convivente, addetto al servizio, al portiere
- #) presso il luogo di lavoro o al datore, ad incaricato, al portiere
- #) presso la casa comunale della residenza o del luogo di lavoro + raccomandata

Con la notifica del primo atto, salvo che non via siano già stati gli avvisi ex art. 161/01 si danno gli avvisi ex art. 157/8ter.

B) Notifiche successive alla prima ad imputato non detenuto (art. 157bis)

Se gli avvisi ex art. 157/8ter sono OK ➡ Notifica all'avvocato di fiducia o d'ufficio.

N.B.

Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna a persona diversa dallo stesso imputato o da persona convivente, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti ex art. 161/01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore.

In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità ex art. 157 sino a quando non si realizzano tutte le condizioni sopra indicate.

NOTIFICA ALL'IMPUTATO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

1. IMPUTATO DETENUTO

La notifica dell'atto introduttivo all'imputato detenuto va fatta sempre a mani nel luogo di detenzione, senza eccezioni, con la precisazione che ciò vale anche per le notifiche successive alla prima.

2. IMPUTATO NON DETENUTO

a) **che non ha eletto domicilio**

La notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei casi in cui l'imputato non abbia domicilio digitale (art. 148, comma 4, c.p.p.) e non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. (*cioè non sia stato avvertito dalla polizia giudiziaria in sede di identificazione del fatto che le notifiche successive alla prima saranno eseguite al difensore e che egli ha l'onere di comunicare a quest'ultimo un recapito telefonico o e-mail ove possa essere contattato*) va eseguita preferibilmente con consegna di copia alla persona.

In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157 (con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1 - "domicilio digitale").

Quindi, se non è possibile consegnare personalmente l'atto al destinatario,

➔ casa di abitazione (a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci)

➔ luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa (se non è possibile consegnare personalmente al destinatario - consegna al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci)

➔ casa comunale della residenza o del luogo di lavoro + raccomandata

b) **che ha eletto domicilio** (vedi artt. 161 e 157ter cpp)

Resta ferma la facoltà per l'indagato di dichiarare o eleggere domicilio ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, con la precisazione che il soggetto può indicare a tali fini anche un indirizzo di posta elettronica certificata.

È prevista inoltre la facoltà di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio, il quale, come nel previgente regime, può non accettare l'elezione: in questo caso egli deve «attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della

domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione» (art. 162 comma 4-bis, ultima parte, c.p.p.).

Infine, viene fatta salva la regola secondo cui, in caso di rifiuto di indicare un domicilio o di domicilio inidoneo o inesistente la notifica va eseguita mediante consegna al difensore (art. 161, comma 4, c.p.p.).

NOTIFICA al querelante (art. 153bis)

Il querelante, nella querela o anche successivamente, deve dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. Può dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, quando ciò non è possibile, presso il domicilio dichiarato o eletto.

Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito in segreteria del P.M. o cancelleria del Giudice.

NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA - non querelante - (art. 154)

Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, quando ciò non è possibile, presso il domicilio dichiarato o eletto. Se la dichiarazione/elezione di domicilio manca o è insufficiente/inidonea, si opera con l'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria.



Primo soccorso in tema di documentazione degli atti (ALLEGATO 2)

PARTECIPAZIONE A DISTANZA

Atti del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria

La partecipazione a distanza, previo consenso e dietro autorizzazione/delega del P.M. è prevista in tre ipotesi:

- S.I. rese dalla persona nei cui confronti si indaga ex art. 350 c.p.p. ➡ (art. 350 co. 4bis)
- per il conferimento incarichi ex art. 360 c.p.p. ➡ (art. 360 co. 3bis)
- per l'interrogatorio dell'indagato ex art. 370 c.p.p.; ➡ (art. 370 co. 1bis)

Le modalità della partecipazione a distanza sono regolate dal nuovo art. 133-ter c.p.p..
Ivi si disciplina:

- ➡ decreto motivato
- ➡ le modalità di svolgimento attraverso collegamento audiovisivo
- ➡ le attività degli ausiliari, dei partecipanti e la verbalizzazione

DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DEGLI ATTI

È stato modificato il sistema di documentazione degli atti processuali per l'attività del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria.

La disciplina generale sulle modalità di documentazione è nell'art. 134 c.p.p.

1. Documentazione audiovisiva e, solo ove non sia possibile, fonografica

E' obbligatorio procedere con documentazione audiovisiva e, solo ove non sia possibile, fonografica

Se non è possibile CHE FARE ?

- ➡ Annotazione di P.G. (specificata e motivata, ad es. contingente e imprevedibile rottura dell'apparato di videoregistrazione, non prontamente sostituibile).

in caso contrario SANZIONE:

- ➡ Inutilizzabilità

Ad es. interrogatorio di persona in stato di detenzione (art. 141-bis c.p.p.)

In questi casi NO alla mera verbalizzazione c.d. sintetica.

Se mancano strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico

- ➡ si procede con perizia/consulenza tecnica.

L'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva, mentre la trascrizione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Si deve allegare il supporto informatico contenente la registrazione audio e video

dell'interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.


* * * * *

2. Documentazione audiovisiva oppure fonografica (SI alla verbalizzazione riassuntiva ma solo a determinate condizioni)

E' obbligatorio procedere con documentazione audiovisiva audiovisiva oppure fonografica. SI alla verbalizzazione riassuntiva se:

- a) contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico;
- b) particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

➡ Le condizioni vanno documentate con Annotazione di P.G. (specifica e motivata) in caso contrario SANZIONE:

➡ Inutilizzabilità 

Ad es. assunzione di dichiarazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità (art. 357, comma 3-ter c.p.).

La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica delle informazioni rese da persone chiamate a fornirle è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria ➡ (art. 357 co. 3quater)

Si deve allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell'interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.

"In condizione di particolare vulnerabilità" (cfr. art. 392, comma 1bis) si riferisce a tutte le dichiarazioni relative a delitti rientranti nel c.d. codice rosso.

* * * * *


3. Documentazione fonografica (verbalizzazione riassuntiva solo a determinate condizioni)

E' obbligatorio procedere in ogni caso (quindi senza richiesta di parte) a documentazione fonografica e, solo ove non sia possibile, con verbalizzazione riassuntiva

Se non è possibile CHE FARE ?

➡ Annotazione di P.G. (specifica e motivata, ad es. contingente e imprevedibile rottura dell'apparato di fonoregistrazione, non prontamente sostituibile).

in caso contrario SANZIONE:

➡ Nullità relativa 

Ad es. S.I. ad opera della polizia giudiziaria per le indagini riguardanti taluno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. (leggere norma !) (art. 357, comma 3bis)

Si deve allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell'interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.



PER TUTTI I REATI

- in caso di S.I.T. della Polizia Giudiziaria e del P.M. (artt. 351, co. 1^{quater} e 362, co. 1^{quater}) c.p.p.)

E' obbligatorio dare **SEMPRE** avviso alla persona chiamata a rendere s.i., della facoltà di ottenere, **dopo averne fatto espressa richiesta**, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Una volta avvisata la persona informata sui fatti della *facoltà* di avere il proprio esame fonoregistrato, la stessa dovrà formulare **espressa richiesta** di avvalersi della facoltà.

Se la persona non viene avvisata oppure

Se la persona avvisata chiede la fonoregistrazione e questa non viene disposta

SANZIONE:



Nullità relativa



Salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, da motivare specificamente e senza apparenza, all'interno del medesimo verbale

Si deve allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell'interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.